

(N. 802)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1984

Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 luglio 1982, n. 472, ha previsto la facoltà per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di richiedere agli enti previdenziali di cui alla sezione I della tabella ammessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco, per un periodo non superiore a 18 mesi, di dipendenti, in numero non superiore a 20 unità ed esclusi i dirigenti, da adibire agli adempimenti, molto complessi e comportanti spesso la congiunta attività ministeriale e degli enti stessi, connessi all'attuazione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, concernente norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali, della legge 11 giugno 1974, n. 252, relativa alla regolamentazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tu-

tela e rappresentanza della cooperazione, nonché della normativa sulle prestazioni della Cassa integrazione guadagni.

Permanendo le carenze di idonei strumenti normativi che consentano all'Amministrazione del lavoro di organizzare il coordinamento delle operazioni di competenza degli enti previdenziali con quelle a carico delle strutture ministeriali nell'area di incidenza delle leggi sopra richiamate, carenze che non hanno consentito di ovviare all'accumulo di ritardi e giacenze, si impone, onde soddisfare le giuste aspettative dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti legislativi, un prolungamento di ulteriori 18 mesi del periodo massimo previsto per il distacco di detti dipendenti.

A tale finalità risponde il presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il periodo massimo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, è elevato da 18 a 36 mesi.